

COMUNE di FANO
Settore VII Servizi Educativi Cultura Turismo
U.O.C. Servizi Educativi

DISCIPLINARE DI GARA

**PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE
MANIFESTAZIONI “LA CITTÀ DA GIOCARE” IL 28 MAGGIO 2023 E IL 26 MAGGIO
2024 E “DIRITTI...VERSO UN MONDO MIGLIORE!!!”IL 20 NOVEMBRE
CIG ZCF3A9462E**

1. CARATTERISTICHE GENERALI DELL’AFFIDAMENTO

Nell’ambito del progetto “Fano Città dei Bambini e Bambine”, l’affidamento prevede la gestione ed organizzazione, con la realizzazione del relativo materiale promozionale di:

- a) edizione 2023 il 28 maggio 2023 ed edizione 2024 il 26 maggio 2024 di “La città da giocare”, manifestazione si svolge tradizionalmente nell’ultima domenica di maggio, su viale A. Gramsci, in zona Pincio e vie limitrofe, con il coinvolgimento di associazioni culturali, sportive e del volontariato locale che realizzano attività di animazione rivolte ai bambini e famiglie;
- b) “Diritti...verso un mondo migliore!!!”, il 20 novembre 2023, manifestazione che si svolge appunto per il 20 novembre, data in cui l’Assemblea generale delle Nazioni Unite adottò la Dichiarazione dei diritti del fanciullo e la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ratificata dall’Italia il 27 maggio 1991 con la legge n. 176, che vede il coinvolgimento del Consiglio delle bambine e dei bambini, delle classi V delle scuole primarie di Fano e di UNICEF.

La gara d'appalto è indetta in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 700 del 29 marzo 2023 ed identificata con C.I.G. n **ZCF3A9462E** dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Teresa Giovannoni P.O. U.O.C. Servizi Educativi Settore VII Comune di Fano

2. MODALITÀ E CRITERI DI AFFIDAMENTO

L’Affidamento del servizio in questione avverrà mediante l’indizione gara da esperirsi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione utilizzando la procedura aperta di offerta (R.D.O.) rivolta alle agli operatori regolarmente iscritti al Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A. nella piattaforma elettronica www.acquistinretepa.it e abilitati a fornire il servizio di cui al precedente art. 1, previa richiesta di invito inoltrata a seguito di avviso di manifestazione di interesse indetta dalla stazione appaltante e pubblicata all’albo pretorio on-line. Atteso che l’importo del servizio in questione risulta essere al di sotto della soglia comunitaria così come fissata dall’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX e nell’ambito della gestione dei servizi sociali, il servizio di cui trattasi è presente tra le categorie merceologiche attive sul MEPA Bando "Servizi organizzazione eventi", CPV 79952000-2. L'affidamento verrà disposto tramite procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 58, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 120/2020 e, successivamente, modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), n. 2.2), del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 108/2021.

L'affidamento verrà aggiudicato in favore della Ditta che avrà presentato il minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b), del Codice dei contratti pubblici, purché congruo.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che la stessa sia ritenuta congrua e conveniente. In ogni caso, la stazione appaltante si riserva la facoltà prevista dall'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, di decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea.

La partecipazione alla presente procedura comporta, dunque, da parte dei concorrenti, la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nei documenti di gara.

3. VALORE DELL'APPALTO

Il valore complessivo stimato è pari ad € 36.500,00 (Iva esclusa) di cui € 1.500,00, quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 44.530,00 Iva inclusa.

Si precisa che il calcolo degli importi per l'acquisizione del servizio è basato sui costi sostenuti per la realizzazione delle medesime iniziative nel 2022.

Tale importo è da intendersi comprensivo di tutti gli oneri e le spese di qualsiasi natura e specie.

L'importo posto a base d'asta è quindi di € 35.000,00, oltre Iva e oneri per la sicurezza per € 1.500,00, non soggetti a ribasso

4. DURATA DELL' APPALTO E TERMINE DI ESECUZIONE

Il servizio decorrerà dal momento della sua aggiudicazione.

Le iniziative sono previste dal 28 maggio al 26 maggio 2024 e comunque entro il 30 giugno 2024.

L'Impresa Appaltatrice dovrà ritenersi impegnata non solo nella fase di effettiva erogazione del servizio ma pure nella fase preparatoria (precedente l'attivazione dello stesso) nonché per la redazione della documentazione finale sui risultati di gestione. L'aggiudicatario si impegna a dare esecuzione alle prestazioni oggetto del servizio, a far tempo dalla data di comunicazione della avvenuta aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi della normativa vigente.

Qualora causa maltempo o per causa di forza maggiore si dovesse verificare l'impossibilità di garantire lo svolgimento delle manifestazioni, l'Amministrazione di concerto con l'Organizzatore individuerà altra data, senza oneri aggiuntivi a carico del Comune di Fano.

5. SOGGETTI AMMESSI

La partecipazione è riservata ai soggetti abilitati a fornire il servizio di cui al precedente art. 1) nella piattaforma elettronica destinata alle acquisizioni al di sotto della soglia di rilievo comunitario presso il Me.Pa. gestito da Consip S.p.A. al sito www.acquistinretepa.it che abbiano manifestato il loro interesse ad essere invitati alla gara in oggetto.

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, lett. a, b, c, d, e, f, g del D.Lgs. n. 50/2016, fermo restando il possesso dei requisiti prescritti in capo a tutti i concorrenti ancorché costituiti o costituendi in forma di raggruppamento o consorzio, in particolare, quelli costituiti da:

- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a)
- imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative-, b) -consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane-, e c) -consorzi stabili;
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) -raggruppamenti temporanei di concorrenti-, e) -consorzi ordinari di concorrenti-, f -aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete- e g) -gruppo europeo di interesse economico;
- operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui

all'art. 45 del Codice nonché del presente disciplinare di gara.

La partecipazione alla gara da parte degli operatori economici, siano essi individuali, sia aggregati, è disciplinata dagli artt. 45, 47, 48 del D. Lgs. n. 50/2016.

6. Requisiti dei concorrenti per la partecipazione alla gara

A) Requisiti di ordine generale:

- insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art.80, comma1, lett. a), b), c), d), e), f) e g), commi 2, 3, 4, 5 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) e m) del D. Lgs. n.50/2016 comma1, 2, 3, 4, 5 del D. Lgs. n.50/2016;
- insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2001 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84 comma 4 del medesimo decreto;
- insussistenza delle condizioni di cui all'art.53, comma 16.ter, del D. Lgs. n.165/2001 come introdotto dall'art. 1, comma 42, lettera l), L. 190/2012;
- insussistenza di ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente;
- di avere adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

B) Requisiti di idoneità professionale :

- possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016;
- iscrizione al Registro della Camera di Commercio o ad altro Albo, ove previsto, per lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto dell'elenco;
- iscrizione al MEPA per la specifica categoria merceologica.

C) Requisiti di capacità tecnica e professionali:

- aver espletato, a regola d'arte e con buon esito, nel biennio, almeno n. 2 servizi di organizzazione e gestione di eventi rivolti a bambine e famiglie.

Disposizioni particolari per R.T.I. e Consorzi In caso di R.T.I. e G.E.I.E.

- I predetti requisiti di carattere generale dovranno essere posseduti da ognuna delle imprese raggruppate;
- i requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico dovranno essere posseduti nella misura minima del 40% in capo all'impresa mandataria-delegataria e nella misura minima del 10% in capo a ciascuna delle imprese mandanti-deleganti, fermo restando il possesso dei requisiti nella misura complessivamente richiesta. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.

All'impresa in relazione alla quale ricorrano i presupposti ex art. 186 – bis del R.D. 16.03.1942, n. 267 si applicano le prescrizioni del citato articolo in materia di R.T.I.

In caso di Consorzio:

- il possesso dei requisiti di carattere generale dovrà essere validamente attestato;
- dal Consorzio medesimo e dalle imprese indicate quali esecutrici del servizio in caso di consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
- dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese Consorziato in caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del D.lgs. 50/2016 costituito o da costituire;
- il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico, deve essere validamente attestato;
- nei termini di cui all'art. 47 del D.Lgs. 50/2016, fatta salva, in regime transitorio l'applicazione, per i consorzi stabili, dell'art. 94 del D.P.R. n. 207/2010, dai consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c);

- dalle imprese componenti il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera e), del D.lgs. 50/2016 costituito o da costituire in termini cumulativi, fermo restando il possesso del requisito nella misura complessivamente richiesta.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare – tramite compilazione del modello allegato – per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.

In caso di consorzi stabili, ordinari, di cooperative e artigiani già costituiti, i medesimi dovranno produrre, unitamente alla documentazione occorrente all'ammissione, l'originale o copia corredata da dichiarazione di conformità all'originale, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, dell'atto di costituzione da inserire all'interno della busta contenente la documentazione di gara.

7. AVVALIMENTO

E' ammessa la possibilità di soddisfare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa richiesti per la partecipazione alla presente procedura di gara facendo affidamento sui requisiti di altra impresa (impresa ausiliaria).

Il concorrente, singolo o associato, che intende utilizzare lo strumento dell'avvalimento dovrà dichiararlo espressamente.

L'impresa ausiliaria dovrà dichiarare e dimostrare l'autonomo possesso del requisito di cui è carente il concorrente avvalente, come stabilito negli atti di gara.

Si richiama l'art. 89 del codice con la precisazione che, a pena di esclusione:

- è consentito avvalersi di una sola impresa ausiliaria;
- non è consentito che più concorrenti si avvalgano della stessa impresa, l'esclusione riguarda tutte le imprese coinvolte.

Il concorrente, singolo o associato, a pena di esclusione, dovrà presentare:

- una dichiarazione verificabile ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016 attestante di voler far affidamento, ai fini dell'ammissione alla gara, sui requisiti di altra Impresa (impresa ausiliaria), per soddisfare la richiesta di possesso dei requisiti di cui è carente, indicando specificatamente quali siano i requisiti che gli vengono forniti da un altro soggetto, nonché il soggetto che li fornisce (impresa ausiliaria);

- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, che rivesta una delle forme tipiche previste dalla legge per i

contratti di durata con indicazione delle parti, dell'oggetto e dell'onerosità o meno della prestazione.

In particolare, il contratto dovrà definire in modo specifico e determinato le risorse e i mezzi prestati.

In caso di avvalimento di impresa appartenente allo stesso gruppo (holding), una dichiarazione sostitutiva del concorrente attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono gli obblighi imposti dalla normativa antimafia.

A sua volta l'impresa ausiliaria dovrà presentare, a pena di esclusione una dichiarazione, resa in carta semplice e corredata da una copia fotostatica di documento d'identità del sottoscrittore, con cui il legale rappresentante o suo procuratore (in tal caso deve essere allegata la relativa procura) attesti ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000:

- il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici oggetto di avvalimento;
- il proprio impegno verso il concorrente e la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 D.Lgs. 50/2016.

Per quanto non espressamente specificato nel presente paragrafo si rinvia integralmente alla disciplina di cui al citato art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

8. Subappalto, cessione del contratto e credito

E' ammesso il subappalto, nei limiti e secondo le modalità prescritte dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016. L'affidamento in subappalto, comunque oggetto di espressa autorizzazione da parte della stazione appaltante, è ammesso purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all' art. 80. Ai sensi dell'art. 105, 14° comma, del D. Lgs. 50/2016, l'affidatario deve praticare, per i servizi affidati in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con un ribasso non superiore al venti per cento.

Ai sensi dell'art. 105, 18° comma, del medesimo D. Lgs., l'affidatario che si avvale del subappalto deve trasmettere, unitamente al contratto di subappalto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 C.C. con l'impresa affidataria del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nei casi di associazione temporanea. Ai sensi dell'art. 105, 19° comma del D. Lgs. 50/2016, l'esecuzione dei servizi affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Ai sensi dell'art. 105, 20° comma del D. Lgs. 50/2016, le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle associazioni temporanee di impresa.

E' fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In caso di inadempimento da parte dell'affidatario degli obblighi di cui sopra, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

E' fatto assoluto divieto all'affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione stessa ai sensi dell'art. 106 del Codice.

E' ammessa la cessione dei crediti derivanti dall'appalto, ai sensi del combinato disposto dall'Art. 106 comma 13 del Codice e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che le cessioni siano effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione debitrice. L'Amministrazione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto.

TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Si procederà alla creazione di una Richiesta di Offerta (RdO) con le modalità previste dal sistema. L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Sistema in formato elettronico attraverso la piattaforma MEPA.

Il concorrente dovrà presentare entro n. 10 giorni dall'invio della lettera di invito, esclusivamente tramite utilizzo del portale presso il Me.Pa. gestito da Consip S.p.A. al sito www.acquistinretepa.it , tutta la documentazione.

8. CONTENUTO DELL'OFFERTA E PRESCRIZIONI PER REDAZIONE OFFERTE TELEMATICHE

L'offerta dovrà essere formulata tenendo conto degli obblighi previsti per la sicurezza e protezione dei lavoratori e delle condizioni del lavoro, ivi compresi i costi di sicurezza aziendali ai sensi dell'art. 95 c.10 del D.Lgs. 50/2016.

L'offerta dovrà contenere l'indicazione del prezzo offerto espresso in cifre ed in lettere, esclusi gli oneri per la sicurezza, quantificati dalla stazione appaltante.

Qualora vi sia discordanza tra il numero in lettere e quello in cifre sarà ritenuta valida l'indicazione in lettere.

L'appalto sarà aggiudicato anche in caso di una sola offerta, purché ritenuta valida.

9. – MOTIVI DI ESCLUSIONE

I motivi di esclusione di un operatore economico, sono dettagliati all'art. 80 D.Lgs. n.50/2016 e l'Ente Appaltante qualora ricorrano le condizioni previste, debitamente accertate, provvederà alle esclusioni del caso.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base d'asta.

**LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
U.O.C. - SERVIZI EDUCATIVI
dott.ssa TERESA GIOVANNONI**

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)